



Class. 2.4.2

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prot. N. 0152030/24
Data 16/08/2024

ORDINANZA N. 26/2024

OGGETTO: Focolaio di Peste Suina Africana (PSA)**Istituzione Zona di Sorveglianza****Focolaio 2024/1131 data conferma 12/08/2024****Stabilimento: SOCIETA AGRICOLA COTTA RAMUSINO LUIGI S.S- codice aziendale 176PV001, sito in C.na Pasquala nel Comune di Vidigulfo (PV)****Allevamento: numero di registrazione unico IT176PV001SU02**

IL DIRETTORE

del Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale

E
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0041438/2024 del 19/08/2024
Firma: Dr. CARINECA VAVANTI

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e s.m.i;**VISTA** la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 e s.m.i della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste Suina Africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21;**VISTO** il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;**VISTO** il Decreto 28 giugno 2022 Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini;**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA la Deliberazione n. 774 del 16/09/2022 di presa d'atto della DGR n. XI/6917 del 12/09/2022 di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 della ATS della Città Metropolitana di Milano;

VISTA l'ordinanza di ATS Pavia, prot. n. 2024/62206 del 15/08/2024, con la quale vengono istituite la Zona di Protezione del raggio di 3 Km e la Zona di Sorveglianza del raggio di 10 Km intorno allo stabilimento sede del focolaio n. 2024/1101;

TENUTO CONTO che nella Zona di Protezione, di cui all'ordinanza di ATS Pavia prot. n. 2024/62206 del 15/08/2024, non sono presenti Comuni del territorio di competenza di ATS Milano;

VISTO che nella Zona di Sorveglianza, di cui all'ordinanza di ATS Pavia prot. n. 2024/62206 del 15/08/2024, sono presenti i seguenti Comuni, ricadenti nel territorio di competenza di ATS Milano: CASALETTO LODIGIANO - CASELLE LURANI - MARUDO - SALERANO SUL LAMBRO - SANT'ANGELO LODIGIANO - VALERA FRATTA - BASIGLIO - CARPIANO - CASARILE - CERRO AL LAMBRO - LACCHIARELLA - LOCATE DI TRIULZI - MELEGNANO - OPERA - PIEVE EMANUELE - SAN GIULIANO MILANESE - SAN ZENONE AL LAMBRO - VIZZOLO PREDABISSI;

CONSIDERATA la necessità di adottare le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia, in conformità all'articolo 3, lettera a) del Regolamento di Esecuzione n. 594/2023, all'articolo 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2020/687 e all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, comprendenti l'istituzione di Zone di Restrizione, di estensione e durata conformi rispettivamente all'allegato V e X del Regolamento (UE) 2020/687;

RITENUTO, pertanto, di dover istituire la Zona di Sorveglianza per i Comuni sopra elencati, ricadenti nel raggio di 10 km intorno allo stabilimento sede del focolaio n. 2024/1101 e di definire in tale Zona l'applicazione delle misure previste dal Reg. (UE) 2020/687;

ORDINA

- **L'istituzione della Zona di Sorveglianza da Peste Suina Africana**, così come delimitata dalla mappa riportata nell'allegato n. 1, che interessa i Comuni di: CASALETTO LODIGIANO - CASELLE LURANI - MARUDO - SALERANO SUL LAMBRO - SANT'ANGELO LODIGIANO - VALERA FRATTA - BASIGLIO - CARPIANO - CASARILE - CERRO AL LAMBRO - LACCHIARELLA - LOCATE DI TRIULZI - MELEGNANO - OPERA - PIEVE EMANUELE - SAN GIULIANO MILANESE -

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



SAN ZENONE AL LAMBRO - VIZZOLO PREDABISSI, e che coinvolge gli allevamenti, riportati nell'allegato n. 2, dei comuni di: CARPIANO - CERRO AL LAMBRO – LACCHIARELLA - SAN GIULIANO MILANESE - CASALETTO LODIGIANO - CASELLE LURANI - MARUDO;

- L'adozione nella zona di SORVEGLIANZA delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:
 - a) effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, di visite a campione negli stabilimenti suinicoli, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;
 - b) segnalazione immediata di eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a Peste Suina Africana, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Dipartimento Veterinario dell'ATS Milano, che svolge gli opportuni accertamenti;
 - c) applicazione dei divieti di cui all'allegato VI del Regolamento (UE) 2020/687 per la Peste Suina Africana. Sono esonerati da tale divieto i prodotti di origine animale considerati merci sicure per Peste Suina Africana, conformemente all'allegato VII del Regolamento (UE) 2020/687;
 - d) le deroghe ai divieti sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) 2020/687 e nel rispetto delle competenze definite dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 136/2022, in accordo con le modalità definite dalla Regione; ogni movimentazione di suidi, materiale germinale, prodotti, sottoprodotti e materiali, verso la zona di sorveglianza o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale riterrà opportune. Il Distretto Veterinario competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
 - a. senza soste o operazioni di scarico nella zona di sorveglianza;
 - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
 - e) è vietata la movimentazione di suidi in uscita dalla zona di sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti, comunque nel rispetto delle condizioni del Regolamento (UE) 2020/687; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
 - f) chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione della Peste Suina Africana e nel rispetto del Decreto 28 giugno 2022;
 - g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare suidi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza che possa veicolare il virus, devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'articolo 24 del Regolamento (UE) 687/2020, con prodotti efficaci nei confronti della Peste Suina Africana, riportati nel Manuale operativo delle Pesti Suine; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di suidi e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
 - h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di animali dalle aziende che detengono suidi. Tale limitazione non si applica ai

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana e non abbiano accesso alle aree di stabulazione dei suidi;

- i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame, comprese le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, anche da insetti e roditori; in accordo all'articolo 51 del Regolamento (UE) 2020/687 e all'articolo 21 del Decreto Legislativo 136/2022, la Regione può, in deroga, rilasciare autorizzazione per invio a un impianto riconosciuto;
- j) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di suidi;
- k) sono vietate la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di suidi detenuti, l'inseminazione artificiale itinerante e la monta naturale itinerante di suidi detenuti;
- l) è vietato il rilascio di selvaggina per ripopolamento delle specie sensibili;
- m) sono vietati i movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie sensibili da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, situati nella zona soggetta a restrizioni.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta, a condizione che siano state effettuate le attività di cui alla lettera a).

Eventuali depopolamenti preventivi nelle succitate zone di restrizione saranno disposti con apposita Ordinanza di ATS Milano, su autorizzazione Regionale, previo parere del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario, ed effettuati con le modalità più opportune e in base ad una analisi del rischio, in funzione del contesto epidemiologico e delle modalità di allevamento.

I Veterinari Ufficiali, competenti per territorio, sono incaricati della vigilanza e del controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, viene trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e **notificata ai proprietari/detentori delle Aziende suinicole presenti nel territorio delle zone di sorveglianza a cura dei Distretti Veterinari di Melegnano e Alto Lodigiano.**

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Allegati:

n. 1 176PV001 - Mappa

n. 2 176PV001 - Elenco Allevamenti in Zona di Sorveglianza

IL DIRETTORE
Marinella Valenti